



COMUNE DI SCARLINO  
Provincia di Grosseto  
ORDINANZA  
**N° 42 del 15-06-2019**

**POLIZIA MUNICIPALE**

**OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA ZONA A TRAFFICO  
LIMITATO NEL PERIODO ESTIVO A PUNTONE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI:

- gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, relativi alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

DATO ATTO, ai sensi del paragrafo 6.4 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, dell'assenza di conflitto di interessi in relazione al procedimento di cui al presente atto

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n°104 del 13 giugno 2019, recante la "Istituzione

di una zona a traffico limitato nel periodo estivo a Puntone", che si intende integralmente richiamata;

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dovere disciplinare la circolazione veicolare nei luoghi e strade interessati alla limitazione del traffico;

Visti gli artt. 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Nuovo Codice della Strada";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n°495 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Sentito il parere dei competenti uffici comunali;

Visto il decreto sindacale di nomina a Responsabile del Settore 2 - Servizio Polizia Municipale;

### **ORDINA**

1. Nel periodo compreso da sabato 22 giugno 2019 a domenica 8 settembre 2019, nella fascia oraria compresa fra le ore 24,00 e le ore 6,00 del giorno successivo, è istituita una zona a traffico limitato nella frazione di Puntone, che interesserà le strade ed i tratti di strade di seguito indicate:

- a. via di Poggio Spedaletto, dall'intersezione con via Donatori del Sangue a salire fino al termine della via stessa;
- b. via Donatori del Sangue, dall'inizio della via a scendere fino all'intersezione con via degli Ulivi;
- c. via degli Ulivi, con esclusione dell'area destinata alla sosta posta all'inizio della stessa via, in prossimità dell'intersezione con via Donatori del Sangue;
- d. via delle Ginestre;
- e. via Renato Fucini;
- f. via Giosuè Carducci.

2. Nel periodo e nella fascia oraria in cui è operativa la zona a traffico limitato, all'interno delle aree indicate al punto 1., sono consentiti il transito e la sosta ai soli veicoli:

- a. dei cittadini residenti, dimoranti o possessori a vario titolo di locali, immobili o aree private, accessibili esclusivamente percorrendo la zona a traffico limitato, in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Polizia Municipale;
- b. al servizio delle persone con capacità di deambulazione ridotta in possesso dello speciale contrassegno di cui all'art. 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada;
- c. dei medici convenzionati con l'Azienda U.S.L. nell'esercizio delle loro funzioni;
- d. delle forze di polizia e di soccorso.

3. I soggetti indicati al precedente punto 2., lettera a., per transitare e sostare all'interno della zona a traffico limitato, devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio di Polizia Municipale.

4. L'autorizzazione al transito ed alla sosta deve sempre accompagnare il veicolo per il quale è stata rilasciata, durante la sosta deve essere esposta sulla parte anteriore del veicolo in maniera tale da essere ben visibile e leggibile in ogni sua parte dall'esterno del veicolo, e deve essere esibita ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

5. L'arbitraria circolazione, intesa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del vigente Codice della Strada, come movimento, fermata e sosta dei veicoli, all'interno della zona a traffico limitato, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, comma 14, del Codice della Strada.

6. L'Ufficio Comune Viabilità e Verde pubblico, è incaricato di posizionare e mantenere in perfetta efficienza la necessaria segnaletica verticale, integrata con barriere mobili da posizionarsi durante il periodo di operatività della zona a traffico limitato per dare maggiore informazione all'utenza.

7. La Polizia Municipale e gli organi cui spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo n°285/1992, sono incaricati del controllo per l'esecuzione della presente ordinanza

### **AVVERTE**

Che ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n°285/1992, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, può essere proposto ricorso, in relazione all'apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art.

74 del D.P.R. n°495/1992.

**Il Responsabile del Servizio**

**AMERINI FOLCO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa